

STATUTO
DI
MEDIASET N.V.

Traduzione di cortesia in lingua italiana.

In caso di conflitto tra il testo in lingua olandese e la traduzione in lingua italiana del presente statuto, prevarrà il testo in lingua olandese.

STATUTO:

CAPITOLO 1. DEFINIZIONI.

Articolo 1. Definizioni e Interpretazione.

- 1.1 Nel presente Statuto, i seguenti termini hanno il seguente significato:
- Consiglio di Amministrazione** indica il consiglio di amministrazione della Società.
 - Sistema di Gestione Accentrata** significa qualsiasi sistema di registrazione nel paese in cui le Azioni sono di volta in volta quotate.
 - Società** indica la società la cui organizzazione interna è disciplinata dal presente Statuto.
 - Amministratore** indica un membro del Consiglio di Amministrazione e si riferisce sia a un Amministratore Esecutivo sia a un Amministratore Non Esecutivo.
 - Amministratore Esecutivo** indica un Amministratore nominato quale Amministratore Esecutivo ai sensi dell'Articolo 13.1.
 - Revisore Indipendente** ha il significato di cui all'Articolo 25.1.
 - Assemblea Generale** o **Assemblea Generale degli Azionisti** indica l'organo della Società composto dai soggetti legittimati a votare, in qualità di azionisti o altro, ovvero l'assemblea di tali soggetti (o dei loro rappresentanti) e degli altri soggetti a cui spettano Diritti di Assemblea.
 - Diritti di Assemblea** indica il diritto di essere invitati a partecipare alle Assemblee Generali degli Azionisti e di intervenire in tali assemblee, in qualità di Azionista o di soggetto a cui sono stati attribuiti tali diritti secondo il disposto di cui all'Articolo 12.
 - Amministratore Non Esecutivo** indica un Amministratore nominato come Amministratore Non Esecutivo ai sensi dell'Articolo 13.1.
 - Azione** indica un'azione ordinaria del capitale della Società.
 - Azionista** indica il titolare di una o più Azioni.
- 1.2 Inoltre, i termini non utilizzati al di fuori dell'ambito di applicazione di un particolare Articolo, devono ritenersi definiti nell'Articolo interessato.
- 1.3 Un messaggio **in forma scritta** indica un messaggio inviato tramite lettera, telefax, *e-mail* o altri mezzi di comunicazione elettronica, purché il relativo messaggio o documento sia leggibile e riproducibile, e il termine **scritto** sarà interpretato di conseguenza.
- 1.4 I riferimenti agli **Articoli** sono da intendersi riferiti agli articoli del presente Statuto, salvo che sia espressamente indicato il contrario.
- 1.5 Salvo che il contesto richieda diversamente, i termini e le espressioni contenuti/e e non altrimenti definiti/e nel presente Statuto hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Codice Civile olandese. I riferimenti del presente Statuto alla legge sono riferimenti alle disposizioni della normativa olandese nella versione di volta in volta in vigore.

CAPITOLO 2. NOME, SEDE SOCIALE E OGGETTO SOCIALE.

Articolo 2. Denominazione e Sede Sociale.

- 2.1 La denominazione della Società è:
Mediaset N.V.
- 2.2 La sede sociale della Società è ad Amsterdam, Paesi Bassi.

Articolo 3. Oggetto sociale.

La Società dovrà svolgere le seguenti attività:

- (a) lo svolgimento diretto dell'attività di radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi.
La società potrà anche essere proprietaria di partecipazioni in società esercenti la suddetta attività;
- (b) la produzione, la coproduzione, la produzione esecutiva di films, lungometraggi, cortometraggi, documentari, di telefilms, di spettacoli e trasmissioni in genere destinate ai canali televisivi e radiofonici, di shorts pubblicitari, nonché i riversamenti e le duplicazioni di programmi televisivi e cinematografici ;
- (c) l'acquisto, la vendita, la distribuzione, il noleggio, l'edizione e la commercializzazione in genere di films, telefilms, documentari, programmi cinematografici e televisivi;
- (d) la produzione e realizzazione di colonne sonore di films, telefilms e documentari, ivi compresa l'esecuzione di doppiaggi;
- (e) l'attività di edizioni musicali e discografiche;
- (f) l'esercizio e la gestione di imprese cinematografiche e teatrali;
- (g) l'esercizio della pubblicità murale, editoriale, televisiva e audiovisiva.
La società potrà anche essere proprietaria di partecipazioni in società esercenti la suddetta attività;
- (h) l'attività informativa, culturale e ricreativa con particolare riguardo alla produzione e/o la gestione e/o la commercializzazione e/o la distribuzione di strumenti di informazione e di comunicazione di tipo giornalistico, con esclusione dei quotidiani, quale che sia il modo della loro realizzazione, della loro elaborazione e della loro diffusione, a mezzo dello scritto , della fonia, della riproduzione audiovisiva e della riproduzione televisiva;
- (i) le attività promozionali e di pubbliche relazioni inclusa organizzazione e gestione di corsi, convegni, congressi, seminari, mostre, spettacoli ed ogni altra attività attinente la ricerca e la cultura quali la pubblicazione di studi, monografie, cataloghi, libri, opuscoli e audiovisivi;
- (j) la gestione di complessi immobiliari e industriali relativi all'esercizio cinematografico e alle attività specificate nei capi precedenti da a) ad h);
- (k) l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico di opere dell'ingegno con ogni mezzo di diffusione, ivi compresa la commercializzazione di marchi, invenzioni e modelli ornamentali anche relativi alle opere cinematografiche e televisive, il merchandising, la sponsorizzazione;
- (l) la costruzione, l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;
- (m) l'installazione e l'esercizio di sistemi per espletamento e la gestione senza limiti territoriali, di servizi di telecomunicazioni nonché lo svolgimento di tutte le attività connesse, compresa quella di progettazione per conto proprio, realizzazione, gestione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, di teleinformatica e di elettronica, il tutto con esclusione di qualsiasi attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali.

Dette attività potranno essere svolte sia direttamente che in associazione con terzi ovvero per conto terzi sia in Italia che all'estero. La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società ed imprese, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; potrà effettuare il coordinamento finanziario e tecnico-amministrativo delle società e degli enti nei quali partecipa e rendere agli stessi prestazioni di servizi; potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese del medesimo gruppo di appartenenza; e potrà esercitare in genere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Restano comunque esclusi: le attività di raccolta del risparmio del pubblico ai sensi delle leggi vigenti; le attività riservate ai soggetti abilitati all'esercizio nei confronti del pubblico di servizi di investimento finanziario ed alla gestione collettiva del risparmio; l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.

CAPITOLO 3. CAPITALE SOCIALE E AZIONI.

Articolo 4. Capitale Autorizzato e Azioni.

- 4.1 Il capitale autorizzato della Società è pari a seicentoquattordici milioni duecentotrentottomila trecentotrentatre euro e ventotto centesimi di euro (euro 614.238.333,28) ed è suddiviso in un miliardo e centottantuno milioni e duecentoventisettemila cinquecentosessantaquattro (1.181.227.564) Azioni, dal valore nominale di cinquantadue centesimi di euro (euro 0,52) ciascuna.
- 4.2 Tutte le Azioni saranno nominative. Non saranno emessi certificati azionari.

Articolo 5. Registro degli Azionisti.

- 5.1 La Società deve tenere un Registro degli Azionisti. Il registro può comprendere diverse parti che possono essere conservate in luoghi diversi e ciascuna parte del registro può essere conservata in più copie e in più di un luogo, in base a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.2 I titolari di Azioni sono obbligati a fornire per iscritto i propri nominativi e indirizzi alla Società ove e quando risulti necessario (a) a seguito di una richiesta del Consiglio di Amministrazione e/o (b) ai sensi dei requisiti di legge e delle normative applicabili alla Società. I nominativi e gli indirizzi e, nella misura applicabile, le altre informazioni di cui all'Articolo 2:85 del Codice Civile olandese, saranno iscritti nel Registro degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione fornirà a chiunque sia iscritto nel registro, su richiesta e a titolo gratuito, un estratto di tale registro in relazione al rispettivo diritto alle Azioni.
- 5.3 Il registro degli azionisti sarà tenuto aggiornato. La sottoscrizione delle iscrizioni e delle annotazioni nel registro degli azionisti sarà effettuata da un Amministratore Esecutivo o dal Segretario della Società.
- 5.4 L'Articolo 2:85 del Codice Civile olandese si applica al registro degli Azionisti.

Articolo 6. Delibera di Emissione; Condizioni di Emissione.

- 6.1 Le Azioni possono essere emesse mediante delibera dell'Assemblea Generale. Tale competenza riguarda tutte le Azioni non emesse del capitale di volta in volta autorizzato della Società, salvo il caso in cui la competenza a emettere Azioni spetti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Articolo 6.2.
- 6.2 Le Azioni possono essere emesse ai sensi di una delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora e nella misura in cui lo stesso sia stato delegato in tal senso dall'Assemblea Generale. Tale delega può essere attribuita ogni volta per un periodo massimo di cinque anni e può essere estesa ogni volta per un periodo massimo di cinque anni. La delega deve stabilire il numero di Azioni che potranno essere emesse mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 6.3 Salvo che non sia stato stabilito diversamente al momento dell'attribuzione dell'autorizzazione, la delibera dell'Assemblea Generale che designi il Consiglio di Amministrazione, quale organo della Società autorizzato ad emettere Azioni, non può essere revocata.

- 6.4 Le precedenti disposizioni del presente Articolo 6 si applicano *mutatis mutandis* in caso di assegnazione di diritti di sottoscrizione delle Azioni, ma non si applicano all'emissione di Azioni a favore di un soggetto che eserciti un diritto, precedentemente concesso, di sottoscrivere Azioni.
- 6.5 La Società non può sottoscrivere azioni del proprio capitale.
- 6.6 L'emissione di azioni è inoltre soggetta alle disposizioni dell'Articolo 2:96 e 2:96a del Codice Civile olandese.

Articolo 7. Diritti di Opzione.

- 7.1 In caso di emissione di Azioni, ciascun titolare di Azioni disporrà di diritti di opzione proporzionalmente al valore nominale complessivo delle proprie Azioni.
- 7.2 In deroga all'Articolo 7.1, i titolari di Azioni non hanno il diritto d'opzione in caso di emissione di:
- (a) Azioni emesse a fronte di conferimenti non in denaro; ovvero
 - (b) Azioni emesse a favore dei dipendenti della Società o di una società del gruppo.
- 7.3 Per ciascuna emissione di Azioni, i diritti d'opzione potranno essere limitati o esclusi mediante delibera dell'Assemblea Generale. Tuttavia, laddove l'emissione di Azioni avvenga su delibera del Consiglio di Amministrazione, i diritti di opzione potranno essere limitati o esclusi dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, solo nella misura in cui il Consiglio sia stato designato a tal fine dall'Assemblea Generale.
- 7.4 Qualora venga effettuata una proposta all'Assemblea Generale per limitare o escludere i diritti di opzione, le motivazioni e la scelta del prezzo di emissione previsto devono essere previsti per iscritto nella proposta stessa.
- 7.5 Le precedenti disposizioni del presente Articolo 7 si applicano *mutatis mutandis* all'attribuzione di diritti di sottoscrizione di Azioni, ma non si applicano in relazione all'emissione di Azioni a favore di un soggetto che eserciti il diritto, precedentemente acquisito, di sottoscrivere Azioni.

Articolo 8. Pagamento delle Azioni.

- 8.1 Al momento dell'emissione di un'Azione, il suo intero valore nominale dovrà essere versato, nonché l'ammontare del sovrapprezzo se l'Azione è sottoscritta a un prezzo superiore, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 2:80, paragrafo 2, del Codice Civile olandese.
- 8.2 Le Azioni devono essere liberate in denaro, salvo il caso in cui sia stato concordato il pagamento mediante conferimento in altra forma.
- 8.3 Il pagamento in una valuta diversa dall'euro è consentito solo con il consenso della Società. Quando viene effettuato un simile pagamento, il relativo obbligo è soddisfatto per l'importo in euro per il quale l'importo pagato può essere liberamente scambiato. La data del pagamento determina il tasso di cambio.
- 8.4 Per quanto riguarda l'emissione di Azioni, il Consiglio di Amministrazione può decidere che l'emissione avvenga a carico delle riserve della Società.
- 8.5 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a stipulare atti giuridici relativi a conferimenti non in denaro e gli altri atti giuridici di cui all'Articolo 2:94 del Codice Civile olandese senza la previa approvazione dell'Assemblea Generale.
- 8.6 I pagamenti delle Azioni e i conferimenti non in denaro sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui agli Articoli 2:80, 2:80a, 2:80b e 2:94b del Codice Civile olandese.

Articolo 9. Azioni proprie.

- 9.1 L'acquisto da parte della Società di Azioni che non sono state interamente liberate è nulla.
- 9.2 La Società può acquistare soltanto Azioni proprie interamente liberate senza il pagamento di alcun corrispettivo ovvero qualora e nella misura in cui l'Assemblea Generale abbia autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad agire in tal senso e tutti i requisiti di cui all'Articolo 2:98 del Codice Civile olandese siano rispettati.
- 9.3 L'autorizzazione, come riportato nell'Articolo 9.2, resta valida per un periodo non superiore a diciotto mesi. Nel concedere tale autorizzazione, l'Assemblea Generale deve stabilire il numero di Azioni che possono essere acquistate, le modalità di acquisto e i limiti entro cui il prezzo d'acquisto deve essere fissato. L'autorizzazione non è necessaria per l'acquisto da parte della Società di Azioni proprie al fine di trasferirle ai dipendenti della Società o di una società del gruppo in base a un meccanismo applicabile a tali dipendenti, purché tali Azioni siano quotate su un mercato regolamentato.
- 9.4 La Società può acquistare azioni proprie a fronte di un corrispettivo in denaro o di un conferimento in natura. Nel caso in cui il corrispettivo sia effettuato mediante conferimento in natura, il relativo valore, come determinato dal Consiglio di Amministrazione, deve rientrare nei limiti per la definizione del prezzo stabiliti dall'Assemblea Generale di cui all'Articolo 9.3.
- 9.5 Gli Articoli da 9.1 a 9.3 non si applicano alle azioni acquisite dalla Società a titolo di successione universale.
- 9.6 Nel presente Articolo 9, i riferimenti alle azioni includono i certificati di deposito delle azioni.
- 9.7 Non possono essere esercitati diritti di voto all'Assemblea Generale in relazione a qualsiasi Azione detenuta dalla Società o da una sua controllata (*dochtermaatschappij*), o a qualsiasi Azione per cui la Società o una sua controllata (*dochtermaatschappij*) detenga certificati di deposito. Non saranno effettuati pagamenti relativamente alle Azioni proprie della Società.
- 9.8 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a vendere le Azioni proprie della Società o i certificati di deposito delle Azioni.

Articolo 10. Riduzione del Capitale Emesso.

- 10.1 L'Assemblea Generale può deliberare la riduzione del capitale sociale emesso dalla Società mediante l'annullamento di Azioni o la riduzione del valore nominale delle Azioni modificando il presente Statuto. Le Azioni oggetto di tale delibera devono essere ivi specificate e le disposizioni per l'attuazione di tale delibera devono essere ivi adottate.
- 10.2 Una delibera di annullamento delle azioni può riguardare esclusivamente le azioni detenute dalla Società stessa o di cui essa detiene i certificati di deposito.
- 10.3 La delibera dell'Assemblea Generale per la riduzione del capitale sociale emesso della Società richiede una maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, ove sia rappresentato in Assemblea Generale meno della metà del capitale sociale emesso.
- 10.4 La riduzione del capitale emesso della Società è inoltre soggetta alle disposizioni di cui agli Articoli 2:99 e 2:100 del Codice Civile olandese.

Articolo 11. Trasferimento delle Azioni.

- 11.1 Il trasferimento dei diritti che un Azionista detiene in relazione alle Azioni incluse nel Sistema di Gestione Accentrata deve avere luogo in conformità alle disposizioni della normativa applicabile al Sistema di Gestione Accentrata di riferimento.
- 11.2 Il trasferimento di Azioni non registrate nel Sistema di Gestione Accentrata richiede un apposito atto in tal senso e, salvo il caso in cui la Società stessa sia parte di tale atto giuridico, il riconoscimento del trasferimento da parte della Società. Tale riconoscimento deve essere

effettuato nell'atto di trasferimento o deve essere effettuato in altro modo secondo quanto prescritto dalla legge.

- 11.3 Il trasferimento di Azioni dal Sistema di Gestione Accentrata è soggetto alle limitazioni contenute nelle disposizioni della normativa applicabile al relativo Sistema di Gestione Accentrata ed è inoltre soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12. Usufrutto, Pegno e Certificati di Deposito in relazione alle Azioni.

- 12.1 Le disposizioni di cui agli Articoli 12.1 e 12.2 si applicano in via analogica alla costituzione o alla cessione di un diritto di usufrutto sulle Azioni. Il fatto che i diritti di voto connessi alle Azioni sulle quali viene costituito un diritto di usufrutto siano conferiti all'Azionista o all'usufruttuario è determinato in conformità all'Articolo 2:88 del Codice Civile olandese. Gli Azionisti, con o senza diritto di voto, e l'usufruttuario con diritto di voto, sono titolari di Diritti di Assemblea. L'usufruttuario che non sia titolare di diritti di voto non detiene Diritti di Assemblea.
- 12.2 Le disposizioni di cui agli Articoli 12.1 e 12.2 si applicano in via analogica alla costituzione di un diritto di pegno sulle Azioni. È possibile costituire sulle Azioni un diritto di pegno anche senza spossessamento: in tal caso, l'Articolo 3:239 del Codice Civile olandese si applica in via analogica. Al creditore pignoratorio delle Azioni non spetta alcun diritto di voto e/o Diritto di Assemblea.
- 12.3 I titolari di certificati di deposito delle Azioni non sono titolari di Diritti di Assemblea, salvo che la Società non abbia esplicitamente attribuito tali diritti con una deliberazione del Consiglio di Amministrazione in tal senso.

CAPITOLO 4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Articolo 13. Amministratori.

- 13.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da uno o più Amministratori Esecutivi e da uno o più Amministratori Non Esecutivi. La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da Amministratori Non Esecutivi.
- 13.2 Il numero esatto di Amministratori, nonché il numero di Amministratori Esecutivi e Non Esecutivi, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in considerazione quanto previsto dall'Articolo 13.1.
- 13.3 Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre un documento che indichi un profilo (*profile*) per la sua dimensione e composizione, tenendo in considerazione la natura e il *business* della Società. Il profilo riguarderà (i) le competenze e il *background* previsti dei membri del Consiglio di Amministrazione, (ii) la *diversity* prevista all'interno del Consiglio di Amministrazione, (iii) le dimensioni del Consiglio di Amministrazione e (iv) l'indipendenza degli Amministratori Non Esecutivi. Il profilo sarà reso disponibile e sarà pubblicato sul sito *web* della Società.
- 13.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno degli Amministratori Esecutivi come Amministratore Delegato. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può attribuire altre cariche agli Amministratori.
- 13.5 Solo le persone fisiche possono essere Amministratori Non Esecutivi.
- 13.6 La Società deve adottare una politica sulla remunerazione del Consiglio di Amministrazione. Questa politica è stabilita dall'Assemblea Generale con una maggioranza di più della metà dei voti validamente espressi senza che sia richiesto alcun *quorum* costitutivo; il Consiglio di Amministrazione presenterà una proposta a tal fine. Gli Amministratori Esecutivi non partecipano alla discussione e al processo decisionale del Consiglio di Amministrazione a tal proposito.

- 13.7 Il potere per stabilire la remunerazione e le altre condizioni dell'incarico per gli Amministratori Esecutivi è conferita al Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori Esecutivi non partecipano alla discussione e al processo decisionale del Consiglio di Amministrazione a tal proposito.
- 13.8 Il potere per stabilire la remunerazione degli Amministratori Non Esecutivi spetta all'Assemblea Generale.
- 13.9 Gli Amministratori hanno diritto a un indennizzo da parte della Società e alla Assicurazione D&O, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 23.

Articolo 14. Nomina e Revoca.

- 14.1 Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea Generale. Un Amministratore può essere nominato sia come Amministratore Esecutivo sia come Amministratore Non Esecutivo. Ogni Amministratore sarà nominato per un periodo non superiore a quattro (4) anni. Il mandato termina non oltre la chiusura della prima Assemblea Generale annuale che si terrà nel quarto anno successivo a quello di nomina, a meno che l'amministratore non si dimetta o venga rimosso prima.
- 14.2 Gli Azionisti e/o gli altri soggetti titolari di Diritti di Assemblea che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il tre per cento (3%) del capitale sociale emesso possono proporre candidati alla nomina di un Amministratore Non Esecutivo in misura pari a un terzo del numero totale degli Amministratori Non Esecutivi. Il Consiglio di Amministrazione informerà gli Azionisti e gli altri soggetti titolari di Diritti di Assemblea mediante avviso sul sito *web* della Società, quando, per quale motivo e in base a quale profilo un posto vacante deve essere occupato al suo interno. Il Consiglio di Amministrazione prenderà in considerazione tutti i candidati proposti dagli Azionisti al momento della selezione di una o più persone da nominare da parte dell'Assemblea Generale degli Azionisti. A questo proposito, il Consiglio di Amministrazione può designare due persone per uno stesso posto vacante e lasciare all'Assemblea Generale degli Azionisti di decidere quale persona sarà nominata.
- 14.3 Nella designazione per la nomina di un Amministratore sarà indicata l'età del candidato e le cariche che ricopre o ha ricoperto, nella misura in cui queste siano rilevanti per l'esercizio della propria funzione di Amministratore. La designazione deve indicare le motivazioni su cui si basa.
- 14.4 All'Assemblea Generale degli Azionisti, solo i candidati i cui nomi sono indicati all'ordine del giorno della riunione possono essere votati per la nomina alla carica di Amministratore. Se un candidato nominato dal Consiglio di Amministrazione non viene nominato, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di nominare un nuovo candidato in una successiva riunione.
- 14.5 Ciascun Amministratore può essere revocato dall'Assemblea Generale in qualsiasi momento.
- 14.6 Ciascun Amministratore può essere sospeso dall'Assemblea Generale in qualsiasi momento. Un Amministratore Esecutivo può altresì essere sospeso dal Consiglio di Amministrazione. Una sospensione può essere estesa una o più volte, ma non può protrarsi complessivamente per più di tre mesi. Qualora, al termine di tale periodo, non sia stata adottata alcuna decisione in merito alla cessazione della sospensione o alla revoca, la sospensione cesserà. La sospensione può essere revocata dall'Assemblea Generale in qualsiasi momento.
- 14.7 Al momento della riconferma di un Amministratore si applicano analogamente le disposizioni del presente Articolo 14 relative alla nomina di un Amministratore.

Articolo 15. Presidente.

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Non Esecutivo come Presidente per un periodo che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

- 15.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Non Esecutivi quali Vicepresidenti per un periodo che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 16. Doveri e Poteri, Ripartizione dei Doveri

- 16.1 Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione della Società. Nell'esercizio dei propri doveri, gli Amministratori devono essere guidati dagli interessi della Società e del *business* ad essa connesso. Ciascun Amministratore è responsabile dell'andamento generale del *business*.
- 16.2 Gli Amministratori Esecutivi sono incaricati della gestione quotidiana degli affari relativi alla Società.
- 16.3 Il Consiglio di Amministrazione elabora un regolamento che disciplina la procedura decisionale del Consiglio di Amministrazione.
- 16.4 Gli Amministratori Non Esecutivi devono vigilare sull'adempimento dei doveri da parte degli Amministratori Esecutivi, nonché sull'andamento generale della gestione della Società e del *business* ad essa connesso. Inoltre, agli Amministratori Non Esecutivi spettano i doveri assegnati loro ai sensi del presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.
- 16.5 Il Consiglio di Amministrazione può delegare doveri e poteri a singoli Amministratori e/o a comitati composti da due o più Amministratori. Ciò può includere anche una delega del potere di deliberare, a condizione che ciò sia stabilito per iscritto. L'Amministratore e il comitato, a cui siano delegati poteri del Consiglio di Amministrazione, devono osservare le disposizioni stabilite in proposito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17. Rappresentanza.

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a rappresentare la Società. L'Amministratore Delegato e il Presidente sono inoltre autorizzati a rappresentare la Società in via disgiunta.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare funzionari con poteri di rappresentanza generali o limitati. Ciascuno di tali funzionari può rappresentare la Società nel rispetto delle limitazioni relative ai propri poteri. Le qualifiche di tali funzionari saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18. Riunioni; Processo Decisionale.

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta il Presidente, l'Amministratore Delegato o almeno due Amministratori lo ritengano opportuno, ma almeno quattro (4) volte ogni esercizio sociale. La riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, del Consiglio di Amministrazione. Deve essere tenuto un verbale degli atti della riunione.
- 18.2 Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo sia diversamente stabilito dal presente Statuto. In caso di parità di voti, il Presidente ha il voto determinante.
- 18.3 Il Consiglio di Amministrazione può indicare delle deliberazioni che richiedono anche il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori Non Esecutivi o indipendenti. Tali ulteriori deliberazioni devono essere chiaramente stabilite e specificate nel regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 18.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate sia durante che al di fuori di una riunione.
- 18.5 Le decisioni adottate nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno valide esclusivamente se presente o rappresentata la maggioranza degli Amministratori. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare tipologie di delibere soggette a requisiti che si

discostino da quanto precede. Tali tipologie di delibere e la natura del loro scostamento devono essere chiaramente stabiliti e specificati nel regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società.

- 18.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante riunione degli Amministratori presenti personalmente ovvero tramite *conference call*, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, a condizione che tutti gli Amministratori partecipanti a tale riunione siano in grado di comunicare tra loro simultaneamente. La partecipazione a una riunione, tenuta in una delle modalità che precedono, sarà ritenuta quale presenza a tale riunione.
- 18.7 Per l'adozione di una delibera con modalità diverse dalla riunione, è necessario che la proposta venga sottoposta a tutti gli Amministratori, che nessuno di essi si sia opposto alla modalità prescelta per l'adozione della delibera e che la maggioranza degli Amministratori, determinata ai sensi dell'Articolo 18.5 o del regolamento del Consiglio di Amministrazione, abbia votato a favore della delibera così adottata per iscritto. Nella riunione successiva a tale consultazione degli Amministratori, il Presidente di tale riunione fornisce informazioni in merito ai risultati della consultazione.
- 18.8 I soggetti terzi possono fare affidamento su una dichiarazione scritta del Presidente o di un Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero del Segretario della Società, riguardo alle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione o da un comitato dello stesso. In caso di delibera adottata da un comitato, i soggetti terzi possono altresì fare affidamento su una dichiarazione scritta del presidente di tale comitato.
- 18.9 Il Consiglio di Amministrazione può stabilire regole aggiuntive riguardo ai suoi metodi di lavoro e al processo decisionale.

Articolo 19. Conflitto di interessi.

- 19.1 Un Amministratore che si trovi in una situazione di conflitto di interessi come indicato nell'Articolo 19.2 o che abbia un interesse che paia possa dare luogo a tale conflitto di interessi (entrambi un **(potenziale) conflitto di interessi**) deve dichiarare la natura e la portata di tale interesse agli altri Amministratori.
- 19.2 Un Amministratore non può partecipare alla delibera o al processo decisionale all'interno del Consiglio di Amministrazione, qualora in relazione alla materia di cui trattasi abbia un interesse personale diretto o indiretto in conflitto con gli interessi della Società e del *business* della stessa. Tale divieto non si applica se il conflitto di interessi riguarda tutti gli Amministratori.
- 19.3 Il conflitto di interessi di cui all'Articolo 19.2 si ravvisa esclusivamente nel caso in cui si ritenga che l'Amministratore non sia in grado di agire nell'interesse della Società e del *business* ad essa collegato con il livello di integrità e obiettività richiesto. Qualora sia proposta un'operazione in cui, oltre alla Società, anche una società affiliata della stessa abbia un interesse, il solo fatto che un Amministratore rivesta una carica o altra funzione nella società affiliata interessata o in altra società affiliata, che sia remunerata o meno, non costituisce un conflitto di interessi di cui all'Articolo 19.2.
- 19.4 L'Amministratore che in relazione ad un (potenziale) conflitto di interessi non eserciti, ovvero che ai sensi dell'Articolo 19.2 non può esercitare, determinati doveri e poteri sarà considerato un Amministratore che non è in grado di svolgere il propri doveri (*belet*).
- 19.5 Un (potenziale) conflitto di interessi non pregiudica il potere di rappresentanza della Società di cui all'Articolo 17.1.

Articolo 20. Seggi Vacanti o Incapacità di Agire.

- 20.1 Se un seggio nel Consiglio di Amministrazione è vacante (*ontstentenis*) o un Amministratore non è in grado di svolgere i propri doveri (*belet*), i restanti Amministratori o Amministratore saranno temporaneamente incaricati della gestione della Società.
- 20.2 Se i seggi di uno o più Amministratori Esecutivi sono vacanti o se uno o più Amministratori Esecutivi non è/sono in grado di svolgere i propri doveri, il Consiglio di Amministrazione può affidare temporaneamente i doveri e i poteri di un Amministratore Esecutivo ad un altro Amministratore Esecutivo (se presente), ad un Amministratore Non Esecutivo, a precedenti Amministratori o ad altra persona.
- 20.3 Nel caso in cui, nell'arco di una settimana, la maggioranza degli Amministratori cessi di essere in carica, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione cesseranno automaticamente di essere in carica e tutti i seggi del Consiglio di Amministrazione saranno considerati vacanti, restando inteso che ciascun membro del Consiglio di Amministrazione (a meri fini di chiarezza, questo includerà la maggioranza degli Amministratori che hanno cessato di essere in carica nell'arco di una settimana) continuerà ad agire come sostituto temporaneo del proprio seggio vacante fino alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori che fungono da sostituti saranno incaricati di convocare un'Assemblea Generale degli Azionisti il prima possibile allo scopo di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione. Il mandato di supplenza di tutti gli Amministratori scadrà al termine della relativa assemblea.
- 20.4 Nel determinare in che misura gli Amministratori siano presenti o rappresentati, esprimano il proprio consenso a una modalità di adozione delle delibere o esprimano il proprio voto, le sostituzioni saranno conteggiate e non si terrà conto dei seggi vacanti nel consiglio per cui non è stato designato alcun sostituto e degli Amministratori che non sono in grado di svolgere i propri doveri.

Articolo 21. Segretario della Società.

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario della Società ed è autorizzato a sostituirlo in qualsiasi momento.
- 21.2 Il Segretario della Società detiene i doveri e i poteri che gli sono conferiti ai sensi del presente Statuto o di una delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 21.3 In assenza del Segretario della Società, i suoi doveri e poteri sono esercitati dal suo sostituto, se designato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22. Approvazione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione.

- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione richiede l'approvazione dell'Assemblea Generale per le delibere che possano comportare un cambiamento significativo dell'identità o delle caratteristiche della Società o del suo *business*, in ogni caso, in relazione a:
- (a) il trasferimento a terzi di (quasi) tutto il *business* della Società;
 - (b) la sottoscrizione o la risoluzione di accordi di cooperazione a lungo termine tra la Società o una controllata (*dochtermaatschappij*) e un'altra persona giuridica o società ovvero quale socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita o di una società di persone, ove tale collaborazione o risoluzione rivesta particolare importanza per la Società;
 - (c) l'acquisto o la disposizione, da parte della Società o di una sua controllata (*dochtermaatschappij*), di una partecipazione nel capitale di una società qualora il suo valore sia almeno pari a un terzo della somma dell'attivo della Società come risultante dall'ultimo

bilancio adottato dalla Società e dalle sue note integrative o, ove la Società rediga un bilancio consolidato, dal suo ultimo bilancio consolidato e dalle sue note integrative.

22.2 Le mancate approvazioni richieste ai sensi del presente Articolo 22 non pregiudicheranno il potere di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione o dei propri membri.

Articolo 23. Manleva e Assicurazione.

23.1 Nella misura consentita dalla legge, la Società manleverà e terrà indenne ciascun Amministratore, attualmente in carica o cessato (ciascuno, ai soli fini del presente Articolo 23, un **Soggetto Indennizzabile**), da ogni e qualsiasi responsabilità, pretesa, pronuncia, sanzione o penale (**Pretese**) subita dal Soggetto Indennizzabile a seguito di qualsiasi azione, indagine o altro procedimento civile, penale o amministrativo previsti, in corso o conclusi (ciascuno, un'**Azione Legale**) di, o promosso da, qualsiasi parte che non sia la Società stessa o da una società del gruppo (*groepsmaatschappij*) della stessa, in relazione a qualsiasi atto od omissione relativi alla sua capacità in quanto Soggetto Indennizzabile. Le Pretese includeranno azioni derivate della, o promosse dalla, Società o da una società del gruppo (*groepsmaatschappij*) della stessa nei confronti del Soggetto Indennizzabile e domande (di regresso) della Società stessa o di una società del gruppo (*groepsmaatschappij*) della stessa per il pagamento di richieste di risarcimento da parte di terzi, ove il Soggetto Indennizzabile sia ritenuto personalmente responsabile per questo.

23.2 Il Soggetto Indennizzabile non sarà manlevato in relazione a Pretese che si riferiscano al conseguimento di fatto di profitti personali, vantaggi o remunerazioni cui non aveva legittimamente diritto, ovvero qualora il Soggetto Indennizzabile sia ritenuto responsabile per dolo (*opzet*) o colpa grave (*bewuste roekeloosheid*).

23.3 La Società provvederà e sosterrà il costo di una adeguata copertura assicurativa che copra le Pretese nei confronti degli Amministratori attualmente in carica o cessati (**Assicurazione D&O**), a meno che tale assicurazione non possa essere ottenuta a condizioni ragionevoli.

23.4 Tutte le spese (ivi incluse le ragionevoli spese legali e processuali) (collettivamente, le **Spese**) sostenute del Soggetto Indennizzabile in relazione a qualsiasi Azione Legale saranno liquidate o rimborsate dalla Società, a condizione che il Soggetto Indennizzabile si impegni per iscritto a restituire tali Spese qualora l'autorità giudiziaria competente statuisca, con sentenza passata in giudicato, che il Soggetto Indennizzabile non sia legittimato ad essere risarcito. Le Spese includeranno qualsiasi responsabilità fiscale cui il Soggetto Indennizzabile potrebbe essere soggetto in conseguenza dell'indennizzo.

23.5 Anche nel caso di un'Azione Legale contro il Soggetto Indennizzabile da parte della Società stessa o delle società del gruppo (*groepsmaatschappijen*), la Società liquiderà o rimborserà al Soggetto Indennizzabile le spese legali e processuali ragionevolmente sostenute, a condizione che il Soggetto Indennizzabile si impegni per iscritto a rimborsare tali spese e costi qualora l'autorità giudiziaria competente, con sentenza passata in giudicato, decida l'esito dell'Azione Legale in favore della Società o della società del gruppo interessata (*groepsmaatschappij*) anziché del Soggetto Indennizzabile.

23.6 Il Soggetto Indennizzabile non può assumere alcun obbligo personale di carattere finanziario nei confronti di terzi, né stipulare alcun accordo transattivo, senza il previo consenso scritto della Società. La Società e il Soggetto Indennizzabile compiranno ogni ragionevole sforzo per cooperare al fine di concordare una strategia difensiva in relazione a qualsiasi Pretesa, fermo restando che, qualora la Società e il Soggetto Indennizzabile non riescano a raggiungere tale accordo, il Soggetto Indennizzabile si atterrà a tutte le indicazioni fornite dalla Società a propria esclusiva discrezione, al fine di beneficiare del diritto all'indennizzo di cui al presente Articolo 23.

- 23.7 L'indennizzo previsto al presente Articolo 23 non si applica qualora le Pretese e le Spese siano rimborsate da compagnie assicurative.
- 23.8 Il presente Articolo 23 può essere modificato senza il consenso del Soggetto Indennizzabile. Tuttavia, le disposizioni qui previste continueranno ad applicarsi alle Pretese e/o Spese sostenute in relazione ad atti od omissioni da parte del Soggetto Indennizzabile durante i periodi di efficacia del presente Articolo.

CAPITOLO 5. BILANCIO ANNUALE; UTILI E DISTRIBUZIONI.

Articolo 24. Esercizio Finanziario e Bilancio Annuale.

- 24.1 L'esercizio finanziario della Società coincide con l'anno solare.
- 24.2 Annualmente, non oltre quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio annuale e depositarlo presso la sede della Società a disposizione degli Azionisti e degli altri soggetti aventi Diritti di Assemblea. Entro il medesimo termine, il Consiglio di Amministrazione deve depositare altresì la relazione del Consiglio di Amministrazione per consentirne la verifica agli Azionisti e agli altri soggetti aventi Diritti di Assemblea.
- 24.3 Il bilancio annuale deve essere sottoscritto dagli Amministratori. Nel caso in cui manchi la firma di uno o più degli Amministratori, sarà necessario indicare tale circostanza e fornire le motivazioni di tale omissione.
- 24.4 La Società deve garantire che il bilancio annuale, la relazione del Consiglio di Amministrazione e le informazioni aggiuntive ai sensi di legge siano conservati/e presso la sede della Società a partire dalla data di convocazione dell'annuale Assemblea Generale degli Azionisti. Gli Azionisti e gli altri soggetti aventi Diritti di Assemblea possono esaminare i documenti ivi depositati e ottenerne una copia senza costi aggiuntivi.
- 24.5 Il bilancio annuale, la relazione del Consiglio di Amministrazione e le informazioni aggiuntive ai sensi di legge sono inoltre soggetti alle disposizioni del Volume 2, Capitolo 9, del Codice Civile olandese.
- 24.6 La lingua per la redazione del bilancio annuale sarà l'inglese.

Articolo 25. Revisore Indipendente.

- 25.1 L'Assemblea Generale degli Azionisti incaricherà un'organizzazione in cui collaborano dottori commercialisti, come indicato all'Articolo 2:393, paragrafo 1, del Codice Civile olandese (un **Revisore Indipendente**) per la disamina del bilancio annuale redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 2:393, paragrafo 3, del Codice Civile olandese.
- 25.2 Il Revisore Indipendente è autorizzato ad esaminare tutti i libri e i documenti della Società e ha il divieto di divulgare qualsiasi informazione in essi mostrata o comunicata allo stesso in relazione all'attività della Società, salvo ove richiesto al fine di adempiere al proprio mandato. La sua remunerazione è a carico della Società.
- 25.3 Il Revisore Indipendente presenterà una relazione al Consiglio di Amministrazione in merito al proprio esame. Tale relazione dovrà quantomeno includere i risultati in merito all'affidabilità e alla continuità del sistema automatizzato di trattamento dei dati.
- 25.4 Il Revisore Indipendente redigerà una relazione in merito ai risultati della propria revisione sull'accuratezza del bilancio annuale.

- 25.5 Il bilancio annuale non può essere approvato se l'Assemblea Generale non ha potuto esaminare la relazione del Revisore Indipendente, che deve essere allegata al bilancio annuale, salvo che le informazioni aggiuntive al bilancio annuale indichino la ragione giuridica di tale omissione.

Articolo 26. Approvazione del Bilancio Annuale e Manleva.

- 26.1 L'Assemblea Generale approva il bilancio annuale.
- 26.2 All'Assemblea Generale degli Azionisti in cui si delibera l'approvazione del bilancio annuale, si proporrà separatamente la manleva degli Amministratori dalle responsabilità derivanti dalle rispettive funzioni, nella misura in cui l'esercizio di tali funzioni sia riflesso nel bilancio annuale e/o venga altrimenti comunicato all'Assemblea Generale prima della sua approvazione.

Articolo 27. Utili e Distribuzioni.

- 27.1 Il Consiglio di Amministrazione può decidere che gli utili realizzati nel corso di un esercizio siano integralmente o parzialmente destinati all'incremento e/o alla costituzione di riserve.
- 27.2 Gli utili rimanenti a seguito dell'applicazione dell'Articolo 27.1 saranno messi a disposizione dell'Assemblea Generale. Il Consiglio di Amministrazione presenterà una proposta in tal senso. La proposta di corrispondere un dividendo sarà trattata come punto separato all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 27.3 La distribuzione delle riserve disponibili della Società sarà effettuata con delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 27.4 Il Consiglio di Amministrazione può effettuare una o più distribuzioni intermedie ai titolari di Azioni, purché risulti da un rendiconto intermedio delle attività sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione che attesti la sussistenza il requisito di cui all'Articolo 27.8 relativo alla situazione patrimoniale della Società.
- 27.5 Il Consiglio di Amministrazione può decidere che una distribuzione in relazione alle Azioni non avvenga mediante pagamento in denaro bensì sotto forma di Azioni, ovvero che i titolari delle Azioni dispongano della facoltà di scegliere di ricevere una distribuzione in denaro e/o sotto forma di Azioni, derivante dall'utile e/o a valere sulle riserve, purché il Consiglio di Amministrazione sia designato come l'organo competente ad emettere Azioni.
- 27.6 La politica della Società in relazione alle riserve e ai dividendi dovrà essere stabilita e può essere modificata dal Consiglio di Amministrazione. L'adozione e ogni successiva modifica alla politica sulle riserve e i dividendi sarà trattata e rendicontata in sede di Assemblea Generale degli Azionisti con un separato punto all'ordine del giorno.
- 27.7 La Società può inoltre adottare una politica, che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, rispetto alla partecipazione agli utili per i dipendenti.
- 27.8 Le distribuzioni possono essere effettuate solo nella misura in cui il patrimonio netto della Società superi l'ammontare della parte versata e liberata del capitale sociale emesso, incrementato delle riserve che devono essere mantenute ai sensi di legge o del presente Statuto.

Articolo 28. Pagamento e Diritto alle Distribuzioni.

- 28.1 I dividendi e le altre distribuzioni saranno corrisposti in base a una delibera del Consiglio di Amministrazione entro quattro settimane dalla relativa approvazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione stabilisca una diversa data per il pagamento.
- 28.2 La pretesa di un Azionista al pagamento di una distribuzione si prescrive dopo che sono trascorsi cinque anni dal giorno del pagamento.

CAPITOLO 6. L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 29. Assemblea Generale degli Azionisti Annuale e Straordinaria.

- 29.1 Annualmente, al più tardi nel mese di giugno, si terrà l'Assemblea Generale degli Azionisti.
- 29.2 L'ordine del giorno di tale assemblea sarà preparato in conformità con le disposizioni applicabili del codice civile olandese e del Codice di *Corporate Governance* olandese.
- 29.3 Ulteriori Assemblee Generali degli Azionisti si terranno ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ferme restando le disposizioni di cui agli Articoli 2:108a, 2:110, 2:111 e 2:112 del Codice Civile olandese.
- 29.4 Nel caso in cui la Società abbia istituito un comitato dei lavoratori ai sensi delle disposizioni di legge olandesi, allora:
- (a) una proposta di nomina, sospensione o revoca di un membro del Consiglio di Amministrazione;
 - (b) una proposta per determinare o modificare la politica di remunerazione di cui all'Articolo 13.6; ovvero
 - (c) una proposta di approvazione di una delibera ai sensi dell'Articolo 22.1,
- non sarà sottoposta all'Assemblea Generale fino a quando il comitato dei lavoratori non abbia avuto l'opportunità di prendere posizione in merito, tempestivamente prima della data dell'avviso di convocazione della relativa Assemblea Generale degli Azionisti. Il presidente del consiglio dei lavoratori, o un membro del consiglio dei lavoratori da questo nominato, avrà la possibilità di illustrare la posizione di tale consiglio all'Assemblea Generale degli Azionisti. L'assenza di una posizione del consiglio dei lavoratori non pregiudicherà la validità della delibera dell'Assemblea Generale.
- 29.5 Ai fini dell'Articolo 29.4, il termine **comitato dei lavoratori** comprende anche il comitato dei lavoratori di una controllata (*dochtermaatschappij*), a condizione che la maggioranza dei lavoratori della Società e delle sue controllate (*dochtermaatschappijen*) siano impiegati nei Paesi Bassi. Se c'è più di un consiglio dei lavoratori, tali consigli devono esercitare i loro poteri congiuntamente. Se è stato istituito un comitato dei lavoratori centrale per l'azienda o le aziende interessate, le competenze del comitato dei lavoratori spettano a questo comitato centrale. Le competenze del comitato dei lavoratori di cui all'Articolo 29.4 si applicano solo nella misura in cui ciò sia previsto dal diritto societario olandese.

Articolo 30. Convocazione e Ordine del Giorno delle Assemblee.

- 30.1 L'Assemblea Generale degli Azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Presidente.
- 30.2 L'avviso di convocazione deve essere fornito con il dovuto rispetto del preavviso previsto dalla legge.
- 30.3 L'avviso della riunione includerà le informazioni richieste ai sensi di legge.
- 30.4 Ulteriori comunicazioni che debbano essere rivolte all'Assemblea Generale ai sensi di legge o del presente Statuto potranno essere effettuate includendole nell'avviso di convocazione, ovvero in un documento depositato presso la sede della Società per la disamina, a condizione che se ne faccia menzione nell'avviso di convocazione stesso.
- 30.5 Gli Azionisti e/o altri soggetti aventi i Diritti di Assemblea i quali, singolarmente o congiuntamente, soddisfano i requisiti di cui all'Articolo 2:114a, paragrafo 2, del Codice Civile olandese avranno il diritto di richiedere al Consiglio di Amministrazione l'inserimento di punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale degli Azionisti, fermo restando che le motivazioni

di tale richiesta devono essere indicate nella stessa e che la richiesta deve essere ricevuta dal presidente del Consiglio di Amministrazione in forma scritta almeno sessanta (60) giorni prima della data dell'Assemblea Generale degli Azionisti.

30.6 L'avviso di convocazione avverrà secondo la modalità prevista dall'Articolo 36.

Articolo 31. Luogo delle Assemblee.

Le Assemblee Generali degli Azionisti si terranno ad Amsterdam o a Haarlemmermeer (incluso l'aeroporto Schiphol), a discrezione di coloro i quali convocano l'assemblea.

Articolo 32. Presidente dell'Assemblea Generale.

32.1 Le Assemblee Generali degli Azionisti saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal suo sostituto. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può anche nominare un soggetto diverso a presiedere l'assemblea. Il Presidente dell'assemblea avrà tutti i necessari poteri per garantire il corretto e puntuale svolgimento dell'Assemblea Generale degli Azionisti.

32.2 Qualora non venga stabilita la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'Articolo 32.1, l'assemblea stessa provvederà ad eleggere un presidente, a condizione che, sino al momento in cui tale elezione non abbia avuto luogo, la presidenza sarà detenuta da un membro del Consiglio di Amministrazione designato a tal fine dagli Amministratori presenti all'assemblea.

Articolo 33. Verbali.

33.1 I verbali dei lavori dell'Assemblea Generale degli Azionisti saranno conservati dal, o sotto la supervisione del, Segretario della Società, i quali saranno approvati dal Presidente e dal Segretario e saranno sottoscritti a riprova dagli stessi.

33.2 Tuttavia, il Presidente può stabilire che venga redatto un verbale in forma notarile. In tal caso la firma congiunta del Presidente sarà sufficiente.

Articolo 34. Diritti in sede di Assemblee e Ammissione.

34.1 Ciascun Azionista e ogni altro soggetto in possesso di Diritti di Assemblea è autorizzato a presenziare, intervenire e, nella misura consentita, esercitare il proprio diritto di voto in sede di Assemblea Generale degli Azionisti. Tali soggetti possono essere rappresentati da soggetti delegati per iscritto.

34.2 Per ogni Assemblea Generale degli Azionisti verrà fissata una data di riferimento ai sensi di legge (la *record date*), al fine di stabilire quali siano i soggetti legittimati a esprimere il proprio voto e quali siano i soggetti titolari di Diritti di Assemblea. La *record date* e le modalità con cui i soggetti titolari di Diritti di Assemblea possono registrarsi ed esercitare i propri diritti sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

34.3 Un soggetto titolare di Diritti di Assemblea o un suo delegato sarà ammesso all'assemblea soltanto se abbia informato la Società della propria intenzione di partecipare all'assemblea in forma scritta all'indirizzo ed entro la data indicati nell'avviso di convocazione. Il delegato è tenuto altresì a fornire prova scritta del proprio mandato.

34.4 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a stabilire che i Diritti di Assemblea e di voto possano essere esercitati mediante mezzi di comunicazione elettronici. In tal caso, sarà necessario che ciascun titolare di Diritti di Assemblea, o un suo delegato, possa essere identificato mediante mezzi di comunicazione elettronici, possa seguire la discussione in assemblea e, ove applicabile, possa esercitare il proprio diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì stabilire che

i mezzi di comunicazione elettronica utilizzati debbano consentire a ciascun titolare di Diritti di Assemblea o un suo delegato di prendere parte alle discussioni.

- 34.5 Il Consiglio di Amministrazione può stabilire ulteriori condizioni per l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici di cui all'Articolo 34.4, purché tali condizioni siano ragionevoli e necessarie per l'identificazione dei soggetti titolari di Diritti di Assemblea e per l'affidabilità e sicurezza della comunicazione. Tali condizioni aggiuntive saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Quanto precede, tuttavia, non limita il potere del presidente dell'assemblea di adottare le misure ritenute più opportune al fine del regolare svolgimento dell'assemblea. I soggetti titolari di Diritti di Assemblea si assumono ogni responsabilità in relazione a qualsiasi mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica utilizzati dagli stessi.
- 34.6 Il Segretario della Società provvederà alla tenuta di un elenco delle presenze in relazione a ciascuna Assemblea Generale degli Azionisti. Con riferimento a ciascun soggetto partecipante o rappresentato avente diritto di voto, l'elenco delle presenze conterrà: il nominativo, il numero di voti esercitabili e, se del caso, il nominativo del proprio rappresentante. Inoltre, l'elenco delle presenze dovrà contenere le informazioni che precedono in relazione ai soggetti aventi diritto di voto che parteciperanno all'assemblea in conformità all'Articolo 34.4 o che abbiano espresso il proprio diritto di voto secondo la modalità di cui all'Articolo 35.3. Il presidente dell'assemblea può decidere che vengano inclusi nell'elenco delle presenze anche i nominativi e altre informazioni inerenti agli altri soggetti presenti. La Società è autorizzata ad applicare talune procedure di verifica ritenute ragionevolmente necessarie ad accertare l'identità dei soggetti titolari di Diritti di Assemblea e, ove applicabile, l'identità e i poteri dei rappresentanti.
- 34.7 Gli Amministratori avranno il diritto di partecipare personalmente all'Assemblea Generale degli Azionisti e di intervenire. Essi avranno il diritto di esprimere il proprio parere nel corso dell'assemblea. Inoltre, il revisore indipendente della Società è autorizzato a partecipare e a parlare alle Assemblee Generali degli Azionisti.
- 34.8 Il presidente dell'assemblea decide in merito all'ammissione all'assemblea di soggetti diversi da quelli previsti al presente Articolo 34, fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 29.4.

Articolo 35. Adozione delle Delibere e Diritti di Voto.

- 35.1 Salvo che la legge o lo Statuto stabiliscano diversamente, tutte le decisioni dell'Assemblea Generale saranno assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi senza che sia richiesto un *quorum*. In caso di parità di voti, la delibera proposta sarà quindi respinta.
- 35.2 Ogni Azione conferisce il diritto di esprimere un voto.
- 35.3 Il Consiglio di Amministrazione può decidere che i voti espressi prima dell'Assemblea Generale degli Azionisti mediante mezzi di comunicazione elettronici o via posta, siano equiparati ai voti espressi durante l'Assemblea Generale. Tali voti non possono essere espressi prima della *record date* di cui all'Articolo 34.2. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo 34, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti deve indicare le modalità con cui gli Azionisti possono esercitare i propri diritti prima dell'assemblea.
- 35.4 I voti in bianco e quelli non validi saranno ritenuti voti non espressi.
- 35.5 Il presidente dell'assemblea deciderà se e in quale misura i voti possano essere espressi oralmente, per iscritto, elettronicamente o per acclamazione.
- 35.6 Nel determinare quanti voti sono espressi dagli Azionisti, quanti Azionisti siano presenti personalmente o rappresentati, ovvero in quale misura il capitale sociale emesso della Società sia

rappresentato, non verrà tenuto conto delle Azioni per le quali non può essere espresso alcun voto ai sensi di legge.

Articolo 36. Convocazione e Avvisi.

- 36.1 Tutte le convocazioni e gli avvisi per l'Assemblea Generale degli Azionisti, tutte le notifiche riguardanti i dividendi e altri pagamenti, nonché tutte le altre comunicazioni agli Azionisti e agli altri soggetti titolari di Diritti di Assemblea saranno inviate in conformità ai requisiti di legge e ai requisiti regolamentari applicabili alla Società ai sensi della/e sede/i di quotazione delle sue Azioni.
- 36.2 La Società è autorizzata a inviare avviso di convocazione delle riunioni agli Azionisti e gli altri soggetti titolari di Diritti di Assemblea, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito *web* della Società e/o mediante altri mezzi elettronici di pubblicazione, secondo quanto ritenuto dalla stessa più opportuno.

CAPITOLO 7. MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Articolo 37. Modifica dello Statuto e Scioglimento.

- 37.1 L'Assemblea Generale degli Azionisti può deliberare una modifica dello Statuto o di scioglimento della Società, a maggioranza assoluta dei voti espressi, senza che sia richiesto un *quorum*.
- 37.2 In caso di proposta all'Assemblea Generale di modificare lo Statuto o di sciogliere la Società, la stessa dovrà sempre essere indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti e, ove si tratti di una modifica allo Statuto, una copia di tale proposta, contenente il testo integrale della modifica, sarà depositata presso la sede della Società per la consultazione e messa a disposizione degli Azionisti e degli altri soggetti legittimati a partecipazione all'Assemblea Generale degli Azionisti gratuitamente sino alla conclusione dell'assemblea.

Articolo 38. Liquidazione.

- 38.1 In caso di scioglimento della Società ai sensi di una decisione dell'Assemblea Generale, gli Amministratori saranno incaricati della liquidazione delle attività della Società.
- 38.2 Durante la liquidazione, le disposizioni del presente Statuto rimangono in vigore, per quanto possibile.
- 38.3 Il saldo rimanente a seguito del pagamento dei debiti della Società dissolta deve essere trasferito agli Azionisti proporzionalmente al valore nominale complessivo delle Azioni detenute da ciascuno.
- 38.4 Per tutti gli altri aspetti, la liquidazione è soggetta alle disposizioni del Capitolo 1, Volume 2 del Codice Civile olandese.

Articolo 39. Risoluzione delle controversie.

- 39.1 Nella misura consentita dalla legge, le corti olandesi hanno la competenza in relazione a tutte le questioni relative all'organizzazione interna della Società, ivi incluse le controversie tra la Società e i suoi Azionisti e Amministratori in quanto tali.
- 39.2 Le disposizioni del presente Articolo 39 riferite agli Azionisti e agli Amministratori, si applicano anche ai soggetti che detengano o abbiano detenuto nei confronti della Società il diritto di acquistare di Azioni, ai precedenti Azionisti, ai soggetti diversi dagli Azionisti che detengano o

abbiano detenuto il diritto di partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti, agli Amministratori cessati e agli altri soggetti che detengano o abbiano detenuto qualsiasi carica in virtù di una nomina o designazione in conformità al presente Statuto.